



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COMPAGNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013**

Deroga all’applicazione di disposizioni in materia paesaggistica, ambientale o riguardanti le opere edili, in relazione alla ricostruzione dei manufatti ospitanti la Città della Scienza di Bagnoli

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 marzo scorso un rovinoso incendio ha distrutto la quasi totalità delle strutture del complesso di Bagnoli dove aveva sede la «Città della Scienza».

La notizia, comunicata e rilanciata da tutti i media, ha procurato un autentico *shock* all'intera comunità scientifica internazionale e ha recato un nuovo, oggettivo, gravissimo danno, non solo di natura materiale, alla città di Napoli.

Ancor di più, se, come ora ipotizzano gli inquirenti e come è riportato nelle notizie di queste ore, il rogo avesse davvero avuto origine dolosa e sia stato quindi provocato con il preciso intento di radere al suolo un simbolo di cultura e di possibile riscatto per la città di Napoli e per l'area di Bagnoli, in particolare.

Moltissimi sono i messaggi di solidarietà che sono pervenuti alla comunità campana: ai lavoratori, alle imprese, ai cittadini nella loro generalità.

Peraltro, a testimonianza di come l'accaduto sia stato colto, non solo nei suoi aspetti pratici, ma anche dal punto di vista simbolico dall'intero mondo della cultura, va - tra le altre - segnalata la visita dei vertici dell'*ECSITE*, l'organizzazione che mette in rete oltre quattrocento musei a vocazione scientifica e *science center*.

E a ciò si aggiunge altresì l'intento manifestato dall'Unione europea di concretamente partecipare alla ricostruzione del complesso di Bagnoli, con il che resta definita, anche al di fuori dei confini nazionali, la sua riconosciuta importanza non solo per l'Italia, ma per l'Europa tutta.

La Città della Scienza era nata a seguito della proposta avanzata da Vittorio Silve-

strini che, insieme al giovane laureato in filosofia Vincenzo Lipardi, attivo socio di una cooperativa editoriale dedicata alle pubblicazioni del Politecnico campano, aveva immaginato la riconversione della grande area di Bagnoli su cui insisteva lo stabilimento dell'Italsider, travolto da molti anni di una non più sostenibile crisi, in un grande polo *high tech*, avente anche lo scopo e la funzione di arginare l'imponente emorragia di posti di lavoro dello storico quartiere operaio.

La fase di sperimentazione avviata nel 1987 con una serie di iniziative, si consolidò grazie al (e a partire dal) successo della prima edizione della manifestazione «*Futuro Remoto*» che si svolse alla Mostra d'Oltremare.

Fu proprio il successo di questa iniziativa che determinò nel 1992 la creazione della Fondazione IDIS: dello stesso anno il progetto della Città della Scienza, il cui primo insediamento venne inaugurato a Bagnoli nel 1993.

Dopo l'intervento del MURST (l'attuale MIUR) e della regione Campania, il progetto subì una prima progressione con l'acquisizione, dal Gruppo Federconsorzi della Campania, della fabbrica FICPC e con il finanziamento del primo lotto dell'opera.

Nella concezione di Silvestrini e Lipardi, rispettivamente presidente e consigliere delegato della Fondazione IDIS che ne è restato il gestore, la Città della Scienza doveva essere una sede museale scientifica a carattere interattivo, con un'area specifica dedicata alla formazione, allo sviluppo territoriale e alla creazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno.

Nel 1996 venne aperto al pubblico il primo nucleo del complesso museale che,

nella versione finale, doveva risultare accessibile attraverso una serie di ingressi corrispondenti a ciascuna disciplina scientifica come la biologia, l'astronomia, la fisica eccetera.

Tra le esposizioni visitabili permanentemente dobbiamo ricordare la *Palestra della Scienza*, che aveva come tema la fisica classica, con la precipua finalità di illustrare, e in qualche modo «esibire», fenomeni naturali quali la scarica del fulmine, la percezione dei colori attraverso la luce, la forza di gravità eccetera; e ancora il Planetario, e *l'Officina dei Piccoli*, un padiglione di oltre 700 metri quadri destinato all'apprendimento delle «cose» della scienza da parte dei bambini, per fasce di età, anche attraverso il gioco: dai primi rudimenti, in avanti.

Il complesso comprendeva anche il BIC, *Business Innovation Center*, un incubatore per le imprese vocate al settore delle *Information and Communication Technologies*, e per quelle impegnate nello sviluppo dei servizi ambientali agli enti locali e territoriali, supporto decisivo per lo sviluppo locale e centro di diffusione dell'innovazione, in un ambito territoriale non sempre ai primi posti per le relative sensibilità.

E si devono infine aggiungere il CAF (*Centro di Alta Formazione*), avente l'obiettivo di qualificare trasversalmente il potenziale umano a sostegno dei processi di innovazione; il *Centro Congressi*, ricavato dal recupero di un vecchio opificio di affascinante bellezza architettonica; lo *Science Centre*, primo museo scientifico interattivo in Italia, caratterizzato da percorsi esperienziali,

multimedialità, esperimenti scientifici, aperto sia a docenti che a studenti.

La Città della Scienza ha collezionato, sin dalla sua fondazione, numerosi riconoscimenti e, tra gli altri: nel 2005 il Premio Micheletti come miglior museo scientifico europeo; nel 2006 il premio Descartes dall'Unione europea per la comunicazione scientifica; nel 2007 e nel 2008 il riconoscimento quale miglior incubatore di impresa italiana; nel 2010 il riconoscimento Eurispes, come una delle 100 eccellenze italiane.

Il 4 marzo 2013, tutto questo, nella volontà delle cose piuttosto che (si auspica) nel cinico intendimento di chi si fosse reso effettivamente artefice del rovinoso rogo, avrebbe dovuto essere considerato definitivamente concluso.

Nella volontà di chi propone questo disegno di legge, si tratta invece di una semplice interruzione per un'esperienza che, fra infinite e da non sottovalutarsi difficoltà, deve tuttavia poter essere nuovamente avviata: nell'interesse della comunità di Napoli, in primo luogo, ma anche di quella campana e nazionale, al servizio del sapere e di chi crede nel sapere quale fonte di affrancamento dalle povertà e di vera e propria ricchezza.

Il disegno di legge non rimette in discussione quanto è stato oggetto di intenso e complesso dibattito pubblico, anche in sede parlamentare, ed entra nella questione (se così si può dire) quasi in punta di piedi, candidandosi - in un solo articolo - come «facilitatore» della ricostruzione della base materiale della Città della Scienza, dei manufatti che l'hanno ospitata e che ne sono stati testimoni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Deroga all'applicazione di disposizioni in materia paesaggistica, ambientale o riguardante le opere edili)*

1. Gli edifici siti nell'area di Bagnoli, ed impiegati per ospitare la Città della Scienza, distrutti a seguito dell'incendio verificatosi il 4 marzo 2013, indipendentemente dalle cause dello stesso che dovessero essere accertate in via definitiva, a condizione che le relative opere abbiano inizio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e siano completamente concluse, in ogni loro parte compresi gli eventuali collaudi finali, non oltre i successivi trenta mesi, possono essere ricostruiti in maniera esattamente corrispondente anche per volumetria «fuori terra» senza che siano applicate le disposizioni, anche di rango regolamentare o amministrativo, recanti eventuali limiti o restrizioni di carattere paesaggistico ovvero ambientale.

2. Non si applicano altresì le disposizioni riguardanti l'esecuzione di opere edili, recanti eventuali limitazioni, fatte tuttavia salve quelle in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine, degli apparati e degli impianti utilizzati per l'esecuzione delle stesse. Sono fatte salve altresì le disposizioni riguardanti le caratteristiche intrinseche dei materiali e degli impianti a corredo, oltre che le modalità di progettazione e costruzione dei medesimi.

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da ogni onere di costruzione o contributo.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





